



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persome dei magistrati

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice rel.
dott. Fabio Miccio	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo della Eleven Finance S.R.L., con sede in Roma, via Cicerone n. 15 (C.F. 01310810526), iscritto al n. 7/20 R.G.

Premesso che:

- con decreto del 21/2/24 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla Eleven Finance S.R.L. con ricorso depositato il 15/12/23, all'esito di un complesso iter procedimentale, caratterizzato da numerose modifiche apportate alla domanda originariamente depositata dalla società debitrice il 23/11/20, compiutamente descritto nel paragrafo 1.2 della relazione ex art. 172 l.f. da ultimo depositata dai commissari giudiziali, datata 30/4/25;
- poiché la proposta concordataria presentata dalla società debitrice il 15/12/23 prevedeva la dismissione dei suoi principali beni, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., prima dell'adunanza dei creditori, è stata disposta ai sensi del secondo comma della norma citata, l'apertura del procedimento per la vendita competitiva dei detti beni e, a seguito dell'aggiudicazione di essi da parte dell'unico offerente Hadrian's Wall SPV S.R.L., il giudice delegato ha assegnato alla proponente un termine per il deposito della modifica della proposta ai sensi dell'art. 163 bis, comma 5, l.f.;



- la proponente ha depositato, in data 31/1/25, una “memoria recante le modifiche del piano e della proposta formulati in data 15 dicembre 2023 imposte ai sensi dell’art. 163 bis comma 5 l.fall. in considerazione dell’esito della procedura competitiva autorizzata” e il 17/6/25 è stata tenuta l’udienza per l’espressione del voto da parte dei creditori con riguardo alla proposta come modificata da ultimo il 31/1/25;
- espletate le operazioni di voto nel rispetto delle prescrizioni normative e dei termini stabiliti nel decreto di fissazione dell’udienza, con relazione depositata il 9/7/25, i commissari giudiziali hanno rappresentato il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 l.f., rilevando che la proposta, pur avendo conseguito la maggioranza dei voti favorevoli, non era stata approvata dalla maggioranza delle classi, essendosi espresse in senso negativo quattro classi su cinque: il Tribunale ha dunque fissato l’udienza del 17/9/25 per la comparizione della proponente ai fini dell’adozione dei provvedimenti ex artt. 179 e 162 l.f.;
- in data 23/7/25 la Eleven Finance S.R.L ha depositato l’istanza per l’omologa del concordato ai sensi dell’art. 180, comma 4, l.f. e il giudice delegato, dato atto dell’udienza già fissata ha assegnato ai commissari giudiziali un termine per il deposito di osservazioni al riguardo;
- all’udienza del 17/9/25, la società proponente ha insistito per l’avvio del procedimento di omologazione ai sensi dell’art. 180, quarto comma, l.f., i commissari giudiziali si sono riportati alle loro osservazioni depositate il 9/9/25 e il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Tribunale;
- con decreto del 17/9/25, il Tribunale, dato atto della richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 180, quarto comma, l.f. depositata dalla società proponente, che escludeva, allo stato, l’esigenza di provvedere ai sensi dell’art. 162 l.f., ha fissato per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali ai fini dell’omologazione l’udienza del 19/11/25;
- con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 7/11/25, nel termine previsto dal secondo comma dell’art. 180 l.f., l’Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all’omologa e ha chiesto dichiararsi il fallimento della società debitrice e, all’udienza fissata per la loro comparizione, le parti hanno chiesto un termine per poter replicare alle rispettive difese e produzioni documentali;



- il Tribunale ha quindi rinviato per la comparizione delle parti all'udienza del 17/12/25 e, nei termini assegnati, l'opponente, la società debitrice e i commissari giudiziali hanno depositato le loro osservazioni definitive, alle quali si sono riportati nel corso dell'udienza in cui è comparso altresì il Pubblico Ministero, che ha aderito all'opposizione spiegata dalla Agenzia delle Entrate e ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.

Ritenuto che:

- la richiesta formulata dalla proponente di procedere ai fini dell'omologazione del concordato facendo applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 180 l.f. appare meritevole di accoglimento dovendosi preliminarmente rilevare, come già osservato in sede di fissazione dell'udienza, che la novella introdotta dal D.L. n. 125/20 deve reputarsi applicabile al procedimento in esame, trattandosi di norma regolatrice di una fase del procedimento che non poteva ritenersi conclusa al momento della sua entrata in vigore, non essendosi ancora svolte le operazioni di voto;
- quanto all'esistenza dei presupposti indicati dalla detta norma, si deve in primo luogo rilevare che le ragioni di opposizione prospettate dalla Agenzia delle Entrate non possono essere condivise e l'opposizione deve essere respinta per i motivi di seguito esposti:
 - 1) sotto un primo profilo, l'opponente ha infatti sostenuto che la proposta di concordato sarebbe viziata da un'erronea formazione delle classi che, da un lato, si ripercuoterebbe sulla valutazione di ammissibilità e di regolare svolgimento del procedimento che deve essere positivamente condotta in sede di omologa e, dall'altro, comporterebbe, nel caso di specie, il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi, ove fossero state correttamente formate, anche nel caso di applicazione favorevole dell'istituto del "cram down" invocato dalla società debitrice. L'errata formazione delle classi, tuttavia, non può essere ravvisata per le ragioni esposte dall'opponente, che ha stigmatizzato l'inserimento di parte dei crediti previdenziali e tributari nella classe 5, unitamente a crediti di diversa natura e in contrasto con il principio sancito dall'art. 182 ter, comma 1, l.f. che prevede che, nel caso sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata a chirografo deve



essere inserita in apposita classe, evidentemente unica. Come emerge dalla proposta e dal piano sottoposti all'approvazione dei creditori e come hanno correttamente osservato la società proponente e i commissari giudiziali nelle osservazioni depositate, nella classe 5 sono stati inseriti, ai soli fini del voto, i creditori privilegiati per la parte dei rispettivi crediti, comprensivi degli interessi, per i quali è previsto il pagamento integrale, ma dilazionato oltre il termine massimo di legge, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, fermo restando che nel concordato in continuità il pagamento dei creditori privilegiati dilazionato oltre il termine (prima annuale e successivamente biennale) stabilito dall'art. 186 bis l.fall. equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti, gli stessi creditori privilegiati devono essere chiamati ad approvare la proposta di concordato, se del caso, previo inserimento in un'apposita classe. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dunque, i crediti inseriti nella classe 5 corrispondono, non già, alla parte di credito degradato a chirografo, bensì al credito o alla parte di credito dei creditori privilegiati di cui la proposta prevede il pagamento integrale, ma dilazionato oltre il termine della moratoria consentita dall'art. 186, comma 2, l.f.: crediti per i quali i rispettivi titolari, indipendentemente dalla diversa natura dei privilegi di cui godono, sono chiamati ad esprimere il voto, nonostante ne sia previsto il pagamento integrale, esclusivamente a tutela del loro interesse a non vederne ritardata la soddisfazione oltre i termini previsti dalla legge. Ne discende che non è ravviabile, nel caso in esame, alcuna violazione dei principi in materia di formazione delle classi e il motivo di opposizione fondato su tale presupposto deve ritenersi infondato;

- 2) con il secondo motivo di opposizione l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, anche a voler considerare corretta la formazione delle classi, difetterebbero, nel caso in esame, i presupposti per potersi fare luogo al cram down, sotto il profilo della mancanza di convenienza della proposta rispetto alle prospettive di soddisfazione del suo credito ove si facesse luogo alla liquidazione fallimentare. Secondo l'opponente, infatti, anche sulla scorta delle relazioni e attestazioni



acquisite agli atti del procedimento, la astratta fattibilità economica del piano appare caratterizzata da un tasso di aleatorietà talmente elevato, con particolare riguardo all'acquisizione della finanza esterna che avrebbe dovuto apportare il Trust Rosan, da giustificare pienamente la valutazione negativa che aveva determinato il suo voto contrario, valutazione nella quale il Tribunale in sede di omologazione non potrebbe sostituirsi in assenza di elementi che ne dimostrino la palese irragionevolezza. La valutazione negativa della convenienza della proposta, d'altra parte, appariva pienamente giustificata, secondo l'opponente, anche da una corretta valutazione delle azioni di responsabilità esperibili nei confronti del socio unico della società debitrice, la Holding Max S.R.L., ai sensi dell'art. 2476, VIII comma, cod. civ., nonché dei rimedi volti a recuperare il valore attivo della partecipazione di questi al capitale della SSH S.r.l. e, per il tramite di questa, al capitale della U.C. Sampdoria S.P.A.. La proposta concordataria, dunque, dovrebbe considerarsi carente di convenienza sia perché realizzabile solo in caso di acquisizione della finanza esterna per un ammontare che non appare possibile, o quantomeno appare difficilmente possibile, acquisire, sia perché non contempla la possibilità di destinare alla soddisfazione dei creditori, e, in particolare, del suo ingente credito privilegiato, i proventi di azioni di responsabilità, revocatorie e surrogatorie che, in ipotesi di liquidazione fallimentare, il curatore potrebbe esercitare con successo. Anche tale motivo di opposizione non appare, però, condivisibile, atteso che, sia la dedotta infattibilità del piano per impossibilità di acquisire la finanza esterna nella misura in esso considerata, sia la possibilità di acquisire ulteriore attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori sperando le azioni giudiziarie ipotizzate dall'opponente devono ritenersi, la prima, insussistente e, la seconda, irrilevante ai fini della valutazione della convenienza della proposta, in considerazione delle argomentazioni esposte nei pareri già resi dai commissari giudiziali e, in particolare, nelle osservazioni depositate il 12/12/25: dalle analisi condotte dall'organo commissariale, invero, da un lato, emergono le concrete possibilità, derivanti dai complessi contenziosi in corso e dalle circostanze sopravvenute che ne rendono probabile un esito favorevole per il Trust Rosan, che questo possa rispettare l'impegno assunto e, dall'altro, deve



desumersi che le azioni risarcitorie e recuperatorie ipotizzate dall'opponente in caso di liquidazione fallimentare, a prescindere da ogni considerazione circa l'evidente aleatorietà del loro esito e circa i tempi necessari per il suo raggiungimento, non consentirebbero l'acquisizione di attivo in misura superiore a quella messa a disposizione dal medesimo Trust; e ciò anche in considerazione della circostanza, confermata dalla società proponente nelle note depositate il 12/12/25, che l'impegno del Trust Rosan di versare la finanza esterna in misura corrispondente alle somme rinvenienti dall'incasso dalle partite attive di SSH si riferisce anche a somme eventualmente maggiori rispetto a quelle valorizzate nel piano sulla base di una valutazione prognostica evidentemente non vincolante;

- l'opposizione, pertanto deve essere respinta e ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese del relativo giudizio, in considerazione della complessità delle fattispecie di fatto e delle valutazioni che ne hanno determinato l'esito, anche alla luce di circostanze sopravvenute;
- rilevata l'infondatezza dell'unica opposizione proposta, devono dunque ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti previsti dall'art. 180, comma 4, l.f., per farsi luogo all'omologazione del concordato proposto dalla Eleven Finance come da proposta e piano depositati il 15/12/23, come modificati il 31/1/25, per la descrizione del cui contenuto si rimanda alle pagine 61-65 della relazione ex art. 172 l.f. dei commissari giudiziali datata 30/4/25;
- non è infatti in contestazione ed emerge chiaramente dagli atti del procedimento e dalle relazioni dei commissari giudiziali, che il mancato raggiungimento della maggioranza per classi è stato determinato dal voto sfavorevole dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, mentre, per le ragioni sopra esposte, la proposta deve considerarsi conveniente, anche per i suddetti creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria;
- poiché la proposta concordataria prevede la cessione di beni che non hanno costituito oggetto di preventiva dismissione ai sensi dell'art. 163 bis l.f., oltre che ulteriori attività liquidatorie, quali l'esazione di crediti, occorre procedere alla nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182, comma 1, l.f.;
- il presente decreto è esecutivo per legge ai sensi dell'art. 180, quinto comma, l.f.;



P.Q.M.

- 1) respinge l'opposizione proposta dalla Agenzia delle Entrate e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
- 2) omologa il concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentato dalla Eleven Finance S.R.L. con atto depositato il 15/12/23, come modificati il 31/1/25;
- 3) nomina liquidatore il dott. Paolo Carbone perché proceda alle attività di seguito dettagliate:
 - a) il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione dei beni e alla riscossione dei crediti componenti l'attivo concordatario e all'acquisizione delle risorse finanziarie esterne indicate nel piano concordatario, curando il deposito delle relative somme su conto corrente bancario intestato alla società, con prelievo vincolato all'autorizzazione dei commissari giudiziali ;
 - b) il liquidatore trasmetterà ai commissari giudiziali l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione; ricevute le loro eventuali osservazioni ed operate le eventuali rettifiche provvederà al deposito dell'elenco nel fascicolo della procedura e alla sua trasmissione agli indirizzi PEC dei medesimi e alla pubblicazione sul sito utilizzato dalla procedura, nell'area riservata ai creditori medesimi; provvederà a sottoporre al giudice delegato i nominativi dei creditori che si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico di componente del comitato dei creditori, indicando quelli ritenuti maggiormente idonei, ai fini della nomina;
 - c) il liquidatore, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, redigerà il piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 ter l.f., tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, trasmettendo per il relativo visto ai commissari giudiziali e al comitato dei creditori, con successivo deposito nel fascicolo della procedura;
 - d) per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, per la nomina di tecnici o coadiutori e per il compimento di atti di transazione e di straordinaria amministrazione e comunque di quelli eccedenti il valore di € 50.000,00, la proponente o il liquidatore dovranno munirsi del parere del comitato dei creditori e dell'ufficio commissariale; il



pagamento di compensi dei soggetti della cui opera professionale venga fatto impiego è soggetta al parere del comitato dei creditori e al visto dell'ufficio commissariale;

e) il liquidatore, nel rispetto delle previsioni della proposta concordataria e della tempistica ivi articolata, provvederà alla distribuzione tra i creditori delle somme acquisite all'attivo concordatario sulla base di piani di riparto che dovranno essere sottoposti al preventivo visto approvativo dei commissari giudiziali e quindi inseriti nel fascicolo della procedura, con successivo invio ai creditori e alla proponente;

f) con riferimento agli obblighi informativi, il liquidatore dovrà redigere: un piano gestionale annuale da inviare ai commissari giudiziali; una relazione semestrale sul generale andamento della gestione liquidatoria e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare ai commissari giudiziali entro 45 giorni dalla chiusura del semestre; detta relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare; evidenza di qualunque fatto o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare; detta relazione, con le eventuali osservazioni dell'ufficio commissariale, dovrà essere inserita nel fascicolo della procedura ed inviata alla proponente e ai creditori;

g) ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, il liquidatore, previo visto dell'ufficio commissariale e del comitato dei creditori, depositerà il rendiconto, curandone la trasmissione ai creditori e alla proponente;

4) manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla società proponente, ai commissari giudiziali, al Pubblico Ministero e al liquidatore, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso decreto nelle forme prescritte dall'art. 17 l.f.;

5) manda all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Così deciso in Roma, il 17/12/25.

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

